

mini di pubblicazione degli stessi.

- Le imprese di assicurazione esercitano un'attività fondamentale per l'intera comunità, relativa sia all'assunzione e trasformazione di rischi, sia alla raccolta di ricchezza a titolo di premi.

Nonostante il corpus normativo sia riunito nel Codice delle assicurazioni, negli ultimi anni la disciplina sulle compagnie è in continua evoluzione, soprattutto a causa dell'introduzione a livello comunitario del nuovo regime di vigilanza prudenziale (Solvency II, direttiva 2009/138/CE).

Questa tipologia di intermediari presenta peculiarità tecnico-operative (es. l'inversione del ciclo economico e finanziario, la presenza di poste di bilancio soggette a valutazioni soggettive che dipendono da processi stocastici e caratterizzate da incertezza) non adattabili agli altri settori (bancario o industriale). Ciò rende necessario l'intervento del legislatore per emanare disposizioni specifiche.

I riferimenti normativi per la redazione del bilancio delle imprese di assicurazione e riassicurazione, che non ricorrono ai principi contabili internazionali, sono il Codice delle assicurazioni e il D.Lgs. 173/1997.

Gli schemi obbligatori di stato patrimoniale e di conto economico sono disciplinati dettagliatamente all'interno di un apposito regolamento emanato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), ossia l'autorità di vigilanza del settore (regolamento n. 22/2008).

- I fondi pensione, soddisfano un bisogno di rilevanza sociale, individuato dall'art. 38 della Costituzione (assicurare ai lavoratori le risorse finanziarie necessarie a fronteggiare una serie di eventi

quali infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria), nonché dal D.Lgs. 252/2005 (integrare, nonché compensare i bassi tassi di sostituzione della previdenza obbligatoria).

Come per le imprese di assicurazione e le banche, in considerazione del valore sociale dei bisogni da soddisfare, anche le forme di previdenza complementare sono sottoposte, nell'esercizio dell'attività, al controllo da parte di un'apposita autorità di vigilanza, la Covip, preposta alla salvaguardia degli interessi della collettività.

Infatti, la Covip, al fine di salvaguardare gli interessi degli iscritti e dei beneficiari delle prestazioni, vigila sulla trasparenza e correttezza dei comportamenti dei fondi pensione.

A differenza di quanto avviene per il settore bancario e assicurativo, il legislatore non interviene direttamente a regolamentare l'aspetto contabile di tali entità, ma delega l'incarico all'organo di vigilanza.

Infatti, nell'ambito dei poteri normativi affidati alla Covip in materia di previdenza complementare (art. 19 D.Lgs. 252/2005), si prevede anche quello di dettare disposizioni in materia di contabilità; ne consegue che la Deliberazione n. 122 del 17 giugno 1998, "Il bilancio dei fondi pensione e altre disposizioni in materia di contabilità" è la norma di riferimento per il bilancio dei fondi pensione.

Con tale provvedimento l'autorità fornisce istruzioni in merito alla struttura del bilancio, ai criteri di valutazione delle poste contabili e alle modalità di tenuta della contabilità.

Nonostante la delibera sia un riferimento normativo, essa presenta un contenuto parziale, in quan-